

UFFICIO SPECIALE
PREVENZIONE PROTEZIONE
E ALTA VIGILANZA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Settore Amministrativo per la Sicurezza

LA RETTRICE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;
- VISTO l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 (Testo Unico), n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in specie l'articolo 31, comma 4, che recita: *Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32;*
- VISTO l'articolo 31, comma 3, del suddetto decreto che recita: *"Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio";*
- VISTO l'articolo 31, comma 4, del suddetto decreto che recita: *"Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32";*
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012 e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di*



settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117', il quale sancisce:

- all'articolo 108, comma 1, *“I datori di lavoro per i quali trovano applicazione le disposizioni del presente decreto non possono delegare le seguenti attività: [...] nomina dell'esperto di radioprotezione [...]”;*
- all'articolo 128:
 - *comma 1 “il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione”;*
 - *comma 4 “le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106”;*
 - *comma 5 “in caso di cessazione dell'incarico di esperto di radioprotezione, il datore di lavoro deve assicurare la continuità della sorveglianza fisica come previsto al comma 1 e fornire all'esperto di radioprotezione subentrante e all'esperto di radioprotezione che ha cessato l'incarico i risultati delle misurazioni e ogni altra informazione utile ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 130, comma 11”;*

- VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2022 n. 203 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom;
- VISTO il Regolamento del Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro di Sapienza Università di Roma, emanato con il decreto rettorale n. 1457 del 19 maggio 2015;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo in vigore presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con decreto rettorale n. 1645 del 29 maggio 2019;
- VISTO l'obbligo di nominare l'Esperto di Radioprotezione per assicurare la continuità della sorveglianza fisica in Ateneo ai sensi del d.lgs. 101/2020;



- VISTO** il decreto rettorale n. 2328 del 30 luglio 2025 con cui è stata indetta una Verifica preliminare in ordine alla possibilità di utilizzare il personale dipendente di questa Università per l'espletamento dell'incarico di Esperto di Radioprotezione, pubblicata sul portale Trasparenza di questo Ateneo;
- CONSIDERATO** che per la Verifica preliminare sopra citata non è pervenuta alcuna candidatura utile all'assegnazione del suddetto incarico;
- VISTI** i decreti rettorali n. 2749 del 30 settembre 2025 e n. 3484 del 3 dicembre 2025, rispettivamente, è stata autorizzata e indetta la procedura di valutazione comparativa per l'affidamento di un incarico in qualità di Esperto di Radioprotezione ai sensi dei d.lgs. 101/2020 e 81/2008, da svolgersi presso questa Università;
- CONSIDERATO** che per la suddetta procedura, pubblicata sul portale Trasparenza del sito di questa Università in data 3 dicembre 2025 con scadenza di presentazione delle domande fissata per il giorno 19 dicembre 2025, è pervenuta una candidatura;
- VISTO** il decreto rettorale n. 482 del 4 marzo 2026 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- VISTI** i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 redatti dalla Commissione giudicatrice, pubblicati sul portale Trasparenza di questa Università;
- CONSTATATO** che il responsabile del procedimento Dott. Lorenzo Calorio attesta la regolarità formale degli atti;

DECRETA

- sono approvati gli atti e la graduatoria della procedura di valutazione comparativa per l'affidamento di un incarico in qualità di Esperto di Radioprotezione ai sensi dei d.lgs. 101/2020 e 81/2008 e ss.mm.ii. da svolgersi presso questa Università;
- è dichiarato vincitore della suddetta Selezione per l'affidamento dell'incarico di lavoro autonomo per l'attività suindicata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura comparativa di cui sopra, il Prof. Romolo Remetti, nato a Roma il 24 marzo 1955.



La presente disposizione sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul portale "Trasparenza" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

LA RETTRICE